



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 409

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 maggio 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

7 ^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):			
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	<i>Pag.</i>	3	

Commissioni permanenti

7 ^a - Istruzione:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 182)</i>	<i>Pag.</i>	4	
<i>Plenaria</i>	»	4	

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	19
---------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Giovedì 28 maggio 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione del Senato
MARCUCCI

indi del Vice Presidente della 7^a Commissione del Senato
BOCCHINO

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI DI CATEGORIA SU
QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE*

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 maggio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 182

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

186^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI (PD) osserva che il disegno di legge, ampiamente modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, si compone di otto Capi, per complessivi 26 articoli.

Dà conto sinteticamente del contenuto di ciascun articolo, evidenziando le modifiche più significative intervenute durante l'esame parlamentare.

Il Capo I, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto della legge. In particolare, la formulazione precisa che l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997) è finalizzato, fra l'altro, all'innalzamento delle competenze degli studenti, alla prevenzione e al recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica, nonché alla garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Il Capo II è composto dagli articoli da 2 a 7.

In particolare, l'articolo 2 affida al dirigente scolastico la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Inoltre, nel prevedere l'istituzione dell'organico dell'autonomia, precisa che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Il Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale – POF) è predisposto conoscendo le risorse finanziarie e di organico disponibili (determinate con decreto, rispettivamente, ministeriale e, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, interministeriale): si prevede che la proposta di Piano sia verificata dall'Ufficio scolastico regionale in termini di compatibilità economico-finanziaria e (solo) gli esiti della verifica sono trasmessi al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È stato altresì previsto che il Piano triennale sia rivedibile annualmente e venga elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di circolo o di istituto. Inoltre, è stato specificato che il Piano contenga – oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita – anche le stesse previsioni per il personale ATA.

L'individuazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi formativi che comprendono, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), nello spettacolo dal vivo e nella storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del *cyberbullismo*, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento.

L'articolo 2 reca, inoltre, disposizioni sull'insegnamento, nella scuola primaria, di inglese, musica ed educazione motoria e prevede l'incremento

del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021; sono dettate disposizioni riguardanti: l'utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive; l'istruzione degli adulti; il riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità; l'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai titoli di studio universitari; l'incremento delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); l'efficacia degli atti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in assenza del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione.

L'articolo 3 prevede l'attivazione, nel II biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli stessi insegnamenti possono essere attivati anche da reti di scuole e possono essere individuati docenti cui affidare il coordinamento delle relative attività.

Inoltre, istituisce il *curriculum* dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze formative in ambito extrascolastico.

Dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni.

Ulteriori disposizioni riguardano lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie e il sostegno di eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera nelle attività e nei progetti di orientamento per la prosecuzione degli studi o l'accesso al mondo del lavoro.

L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché all'estero – e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.

Per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle stesse, autorizza la spesa di 100 milioni di euro dal 2016.

È stata anche prevista la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, sono state introdotte disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

In particolare, è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento: questi ultimi devono essere adottati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e, al fine di garantire agli studenti iscritti ai relativi percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, tengono conto, nel rispetto delle competenze delle Regioni, delle disposizioni recate dalla legge.

L'articolo 5 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS). A seguito della sua introduzione in sede referente alla Camera dei deputati, sono state soppresse, all'articolo 21 (ora 22) del testo originario, le disposizioni che recavano una delega nella medesima materia. In particolare, l'articolo 6 riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi previsti per l'esercizio della delega, mentre per altri – anche in tal caso con alcune modifiche – prevede l'intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d'intesa con la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti riguardanti le attività di certificazione energetica degli edifici e le imprese abilitate all'esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici e autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 per consentire al sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di continuare a garantire gli *standard* formativi di qualità attuali e far fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale. Autorizza altresì il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle more dell'adozione dei regolamenti relativi alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad erogare il contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati.

L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti ivi previsti. Con una modifica approvata alla Camera dei deputati, sono stati ricondotti agli obiettivi del Piano di cui all'articolo in esame i principi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 21 (ora 22) dell'originario disegno di legge governativo, per l'esercizio di una delega, tra i quali la definizione delle finalità, dell'identità e del profilo digitale di studenti e personale della scuola e delle relative modalità di gestione.

Dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possano dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità, attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi. Per l'attuazione delle finalità indicate, nel 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro.

Il Capo III è composto dagli articoli da 8 a 15.

In particolare, l'articolo 8 prevede che l'organico dell'autonomia sia costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa e sia assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le Regioni.

Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. È stato previsto che l'ampiezza degli stessi ambiti sia definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentiti le Regioni e gli enti locali; sono stati, inoltre, indicati i criteri da seguire. È stato, inoltre, previsto che, per l'anno scolastico 2015/2016 – che rappresenta un anno di transizione – gli ambiti abbiano un'estensione provinciale.

L'organico dell'autonomia è ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Per l'anno scolastico 2015/2016, esso comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto e l'organico per il potenziamento, che deve includere il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare

rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale.

Un'ulteriore disposizione riguarda la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale, sulla base di linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico.

I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. È stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 sia assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente operi fra gli ambiti territoriali.

Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti. Al riguardo, l'elemento di maggiore novità è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il nuovo testo precisa che, nel caso di più proposte di incarico, è il docente a dover optare; che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali. A tal fine, si fa riferimento anche allo svolgimento di colloqui; nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale; l'Ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e, comunque, in caso di inerzia dei dirigenti scolastici; l'utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente posseda titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico.

Inoltre, il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni e può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano.

Altre disposizioni riguardano gli incrementi del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici

e l'individuazione di alcune soluzioni in relazione a contenziosi pendenti riferiti a precedenti procedure concorsuali per dirigente scolastico. È stato, inoltre, previsto che la valutazione degli stessi dirigenti da parte del Nucleo per la valutazione debba essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale del dirigente scolastico e connessa alla retribuzione di risultato.

L'articolo 10 autorizza, anzitutto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale. Ai fini del piano straordinario, il numero dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa – che riguardano solo la scuola primaria e secondaria – deve essere determinato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni dei dirigenti scolastici.

Inoltre, si prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avverrà esclusivamente mediante concorsi pubblici e che per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione secondo cui l'accesso ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie citate.

Per lo svolgimento dei concorsi sono state modificate alcune regole. In particolare, i concorsi – che continueranno ad essere per titoli ed esami – saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale. Potranno accedere alle procedure solo i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento. Conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (non vi è più, dunque, il riferimento ai «posti eventualmente disponibili»). Il numero degli idonei non vincitori non potrà superare il 10 per cento del numero dei posti banditi. Le graduatorie avranno validità al massimo triennale (con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse) e perderanno comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. È stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016, ferma restando la procedura di autorizzazione (articolo 39 della legge n. 449 del 1997) degli idonei non vincitori del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.

Inoltre, è stata prevista l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, con previsione di attribuzione di un maggior punteggio: al titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fa-

scia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria); al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

L'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. Si prevede che il dirigente scolastico – cui il disegno di legge affida la valutazione del periodo – debba sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (come sostituito dall'articolo 13 del disegno di legge in esame). I criteri della valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.

Con riferimento al Comitato, in particolare, si prevede una durata per tre anni scolastici, l'ingresso di rappresentanti dei genitori e degli studenti, l'individuazione dei membri da parte del Consiglio di istituto, l'integrazione con il *tutor* per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova.

L'articolo 14, relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, prevede che i 36 mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, esso istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'articolo 15 prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione

delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. Inoltre, è stato confermato anche per l'anno scolastico 2015/2016 il contingente di trecento unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di centocinquanta unità previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998.

Il Capo IV è costituito dall'articolo 16, che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.

È stato inoltre previsto che, con decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provveda a modificare il regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

Il Capo V è costituito dagli articoli 17 e 18, recanti agevolazioni fiscali. Durante l'esame alla Camera dei deputati, è stato soppresso l'articolo 17 (15 del disegno di legge originario), che includeva le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF.

L'articolo 17 istituisce, sul modello dell'*Art-Bonus*, un credito d'imposta del 65 per cento per gli anni 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

L'articolo 18 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

Il Capo VI è costituito dagli articoli dal 19 al 21, riguardanti l'edilizia scolastica.

L'articolo 19 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con proprio decreto,

provveda a ripartire tra le Regioni quota parte delle risorse provenienti dagli investimenti immobiliari del piano di impiego dei fondi disponibili da parte dell'INAIL, e individua i criteri per l'acquisizione, da parte delle stesse Regioni, delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa: l'obiettivo è quello di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi che le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine per l'adozione del decreto di riparto delle risorse, hanno selezionato (da un minimo di uno fino a un massimo di cinque) sul proprio territorio e che hanno comunicato allo stesso Ministero. Le procedure concorsuali sono svolte nel limite delle risorse assegnate e devono individuare comunque almeno un intervento per Regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso indetto dal Ministero, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per la realizzazione delle scuole si prevede l'utilizzo di quota parte delle risorse – «pari a 300 milioni di euro» – che l'INAIL destina, nel triennio 2015-2017, ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere allo stesso INAIL, sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 9 milioni annui a decorrere dal 2018. Dovrebbe trattarsi dei canoni di locazione da versare all'INAIL nel caso in cui l'Istituto, nell'ambito dei piani di investimento effettuati, acquisti l'immobile adibito a scuola e lo dia in locazione alla stessa.

L'articolo 20 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziata e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Prevede, inoltre, l'accelerazione di alcune procedure, la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica, nonché alcune mo-

difiche alla disciplina dell'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale destinata all'edilizia scolastica.

È stato aumentato (da 40) a 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016, l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 per la stipula, da parte delle Regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM, ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui.

L'articolo 21 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

Il Capo VII è composto dal solo articolo 22, che delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione. Di particolare rilievo è la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare, è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente. Altre disposizioni riguardano la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue, che occorre rivedere i criteri di «inserimento nei ruoli per il sostegno didattico», al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno (l'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei ruoli separati per i docenti di sostegno), che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti, per motivi di salute, a frequentare la scuola. Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istru-

zione dalla nascita fino ai sei anni, è stato previsto che lo stesso è riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali). Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo. È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, nonché il sostegno della «creatività connessa alla sfera estetica».

Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata.

Il Capo VIII è composto dagli articoli dal 23 a 26.

L'articolo 23 prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2015/2016). Dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci.

L'articolo 24 abroga alcune disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte.

L'articolo 25 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 26 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e dispone, inoltre, l'immediata entrata in vigore della legge.

In conclusione, individua la necessità di sottoporre ad una più corretta redazione normativa alcune disposizioni contenute nel provvedimento, che possono apparire farraginose.

Ricorda che alcune misure come il *curriculum* dello studente e il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro riprendono gli indirizzi contenuti nella risoluzione approva da questa Commissione lo scorso 14 gennaio, in sede di esame dell'affare assegnato n. 386.

Evidenzia che il criterio ispiratore dell'organico dell'autonomia consiste nell'assunzione della responsabilità, da parte della scuola, di organizzare in maniera completa l'offerta didattica per gli studenti.

Nel ricordare che l'autonomia scolastica è funzionale all'interazione delle scuole con le realtà del territorio, si sofferma sul carattere centrale della formazione dei docenti, che verrà articolata sulla base di un piano triennale.

Rimarca, infine, come, tra gli obiettivi della funzione dei dirigenti scolastici, sia inclusa anche la riduzione del numero di studenti per classi.

Da ultimo, si sofferma sulla caratteristica del piano assunzionale disciplinato dall'articolo 10, rammentando, sul punto, la finalità di consentire agli abilitati l'accesso al mondo della scuola.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), nel ricollegarsi alla dettagliata esposizione svolta dalla senatrice Puglisi, osserva in via preliminare come

il provvedimento in esame recepisca numerose osservazioni e proposte formulate dalle diverse realtà del mondo scolastico, nel corso della consultazione svolta dal Governo in vista della predisposizione del disegno di legge.

Rappresenta altresì la necessità che, oltre al legittimo punto di vista delle organizzazioni sindacali, sia tenuto in pari considerazione anche il pensiero di tutte le componenti del settore scolastico, ossia gli studenti, le famiglie e i dirigenti scolastici, al fine di addivenire ad una normativa che si caratterizzi anche per il riassetto della legislazione di settore e la riqualificazione delle strutture materiali ed immateriali a disposizione degli istituti scolastici.

Nel rammentare la propria esperienza professionale di insegnante, evidenzia come, nel mondo della scuola, i sentimenti di condivisione sul disegno di legge n. 1934 prevalgano sulle perplessità pure esistenti e suscettibili di essere superate attraverso le modifiche che il Senato potrà apportare.

Entrando nel dettaglio di alcuni aspetti normativi, si sofferma sulla delega riguardante la riforma del sistema dell'educazione all'infanzia, per la quale è ipotizzabile una riduzione dei termini per l'adozione del decreto delegato.

Giudica quindi positivamente le innovazioni circa la flessibilità orario e il *curriculum* degli studenti, che potrà rappresentare un beneficio per gli alunni che si trovano in situazioni di difficoltà o disagio.

Nel concordare poi con le misure adottate per l'insegnamento di sostegno, esprime condivisione per la scelta operata presso l'altro ramo del Parlamento di mitigare le funzioni del dirigente scolastico in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, attraverso la valorizzazione del ruolo sia del collegio dei docenti che del consiglio di istituto. Rimarca peraltro la necessità di dare completa attuazione proprio alla funzione degli organi collegiali.

Evidenzia quindi come il disegno di legge confermi la struttura duale del sistema scolastico, come configurato dalla legge n. 62 del 2000, articolato in scuole statali e scuole paritarie, le quali ultime comprendono non solo quelle primarie, ma anche le scuole secondarie che, in alcune Regioni, erogano un'offerta didattica adeguata alle caratteristiche economiche e agli sbocchi professionali del territorio.

Appare inoltre condivisibile e opportuno il potenziamento dell'alternanza scuola lavoro sia negli istituti tecnici che in quelli liceali, onde favorire un raccordo più forte tra le scuole e il resto della società civile.

Per quanto riguarda l'aspetto della valutazione dei docenti, ribadisce come una scuola di buon livello non debba nutrire alcun timore nei confronti della valutazione e ricorda che il problema centrale è rappresentato dalla necessità di superare le sacche, sia pure minoritarie e ridotte, di inadeguatezza di settori limitati del corpo docenti. Ribadisce, poi, l'opportunità, di rivedere i criteri di composizione del comitato di valutazione, per renderlo più adeguato alla funzione a cui sarà preposto.

Sul fronte dell'edilizia scolastica e della riqualificazione degli edifici, reputa che sarebbe utile chiedere al Governo di andare incontro alle esigenze degli enti locali che investono nel miglioramento dei plessi scolastici, per esempio attraverso maggiori forme di ammorbidimento dei vincoli del patto di stabilità interno.

Da ultimo, in merito all'aggiornamento dei docenti, reputa che questo debba rappresentare una condizione a cui subordinare la progressione di carriera, recuperando lo spirito alla base del rinnovo del contratto di categoria stipulato agli inizi degli anni Novanta e poi non più reiterato, che introduceva forme obbligatorie di aggiornamento permanente e di formazione continuativa.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che la discussione generale avrà inizio la prossima settimana e comunica di essersi fatto interprete, presso il Governo, della richiesta emersa in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di acquisire una nota ufficiale recante l'indicazione puntuale dei tempi tecnici necessari per garantire, entro l'inizio del prossimo anno scolastico, la completa attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dall'articolo 10 del disegno di legge n. 1934.

Dopo aver dato conto dei diversi orientamenti sulla programmazione dei lavori per la prossima settimana emersi negli Uffici di Presidenza sia di ieri che di questa mattina, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14,30 di mercoledì 3 giugno e che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno viene fissato nella giornata di lunedì 1° giugno, alle ore 14, anziché, come precedentemente stabilito, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI CONGIUNTE SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Il PRESIDENTE comunica che gli Uffici di Presidenza congiunti di Senato e Camera dei deputati, hanno svolto, su questioni relative alla riforma del sistema nazionale di istruzione, l'audizione di rappresentanti di associazioni di genitori, di associazioni di dirigenti scolastici, di associazioni di docenti, del Forum degli studenti, dei sindacati confederali e dei sindacati di categoria, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che altre associazioni hanno fatto pervenire – sul medesimo argomento – ulteriori documentazioni che saranno anch'esse

rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 404 di martedì 19 maggio 2015 è apportata la seguente modificazione:

seduta n. 149 (pomeridiana) della 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni): a pagina 44, alla terza riga, prima delle parole: «l'emendamento 1.1 è quindi posto in votazione e approvato», inserire le seguenti: «Previa verifica del prescritto numero legale.».

